



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 14 ottobre 2020

composta dai magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario relatore
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA da ultimo, la legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 14 /SEZAUT/2017/INPR del 23 giugno 2017, recante le *“Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province sui bilanci di previsione 2017-2019 per l’attuazione dell’articolo 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266”*;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 16 /SEZAUT/2017/INPR del 30 luglio 2018, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2017”*;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 14 /SEZAUT/2017/INPR del 23 giugno 2017, recante le *“Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province sui bilanci di previsione 2018-2020 per l’attuazione dell’articolo 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266”*;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 12 /SEZAUT/2017/INPR del 11 giugno 2019, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2018”*;

VISTE le proprie ordinanze n. 7/2020/INPR, 11/2020/INPR e 13/2020/INPR;

VISTE la propria deliberazione n. 21/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 12 maggio 2016;

ESAMINATI gli schemi di bilancio trasmessi alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), in osservanza dell'art. 227, comma 6, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 secondo le tassonomie XBRL definite con decreto del Presidente della Corte dei conti del 21 dicembre 2015, n. 112, adottato ai sensi dell'art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221.

ESAMINATE le relazioni sui rendiconti di gestione per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, gli schemi di bilancio trasmessi alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) sul bilancio di previsione 2017-2019 e la relazione sul bilancio di previsione 2018-2020, redatta dall'Organo di revisione del Comune di Bovolenta (PD);

Vista la nota istruttoria prot. Cdc 2274 del 29 aprile 2020, attributiva di un termine di replica di 30 giorni, con scadenza il 29 maggio 2020;

Vista la nota di replica, prot. Cdc 2872 del 26 maggio 2020, con firma digitale, trasmessa nel termine assegnato;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 49/2020 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il relatore, Referendario Giovanni Dalla Pria;

FATTO E DIRITTO

L'art. 1, commi 166 e 167, L. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) stabilisce che *“gli Organi degli Enti Locali di Revisione Economico-Finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”* (di seguito, *“Questionario”*) sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2017/INPR del 30 luglio 2018 e n. 12 /SEZAUT/2017/INPR del 11 giugno 2019) rispettivamente per il rendiconto 2017 e 2018.

L'art. 148-bis del D.Lgs. 267/2000, inserito nel Testo Unico degli Enti Locali dall'art. 3 del D.L. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* (*“verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti.”*), ne definisce l'ambito (*“Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”*) e stabilisce gli effetti delle relative risultanze (*“Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*).

Gli esercizi 2017 e 2018 vedono operare a pieno regime le normative di riferimento della contabilità armonizzata, che, dall'esercizio 2015, come già evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 22/2016/INPR, avevano visto la loro prima applicazione mediante gli istituti che costituiscono la struttura della nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato (FPV) e il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

In tale contesto, la Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre precisare, che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione *“di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio”* (Corte cost. 60/2013), la Sezione regionale di controllo accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.

La presente funzione di controllo si appunta sulle risultanze dei bilanci preventivi per gli archi triennali 2017/2019 e 2018/2020 (art. 162, comma 1, D. Lgs. 267/2000) e sulle risultanze dei rendiconti afferenti alle annualità 2017 e 2018 (artt. 151, comma 5, e 227 D. Lgs. 267/2000) del comune di Bovolenta (PD). Tali risultanze sono state esaminate dal Magistrato istruttore competente a seguito dell'epigrafata interlocuzione documentale, i cui esiti onerano la Sezione a formulare le osservazioni, in appresso declinate, in particolare su specifiche disfunzioni.

1. Esposto

Il 29/11/2019 la Sezione ha ricevuto un esposto, prot. n. 12992, nel quale si sostiene che il servizio finanziario e di ragioneria (al cui vertice è preposto il Sindaco, come ammesso dalla normativa) sia stato, nei fatti, appaltato all'esterno, ad uno studio professionale incaricato.

In sede istruttoria, si sono richiesti utili parametri di valutazione sull'organizzazione e la funzionalità del servizio/ufficio suddetto, indicando le unità del personale preposto, la qualifica e il tipo di contratto; si è chiesto d'inviare copia del contratto stipulato con lo studio professionale esterno.

Nei seguenti termini la replica dell'amministrazione: *“In merito all'esposto si comunica che il servizio finanziario non è mai stato appaltato ad uno studio professionale. Nel periodo da settembre 2019 a dicembre 2019 ci si è avvalsi del supporto del dipendente (...) di ruolo presso il Comune di Campolongo Maggiore, ai sensi dell'art. 1 comma 557 Legge 31/2004, per le attività **complesse** dell'ufficio finanziario. Tale supporto si è reso necessario a seguito delle dimissioni della dipendente in servizio presso l'ufficio finanziario avvenute in luglio 2019 e in attesa della conclusione delle procedure concorsuali prontamente avviate per la copertura del posto vacante. Le operazioni ordinarie (pagamenti e incassi) sono state garantite direttamente dal Sindaco in qualità di responsabile del servizio finanziario. Attualmente l'ufficio finanziario è composto da un dipendente di categoria C con contratto a tempo indeterminato”*.

La Sezione prende atto, per quanto di competenza, del titolo giuridico dell'affidamento, per quanto difetti la allegazione di copia del contratto stipulato con lo studio incaricato dal Comune per farsi assistere nel calcolo/liquidazione nella questione relativa al salario

accessorio illegittimamente erogato ai dipendenti, nei termini *ut infra*.

2. Nomina degli agenti contabili interni e resa del conto

L'Organo di revisione, in entrambi i pareri resi sui rendiconti, ha rilevato, alla data in cui ha reso i pareri suddetti, che il Comune non aveva ancora nominato gli agenti contabili interni e che i medesimi non avevano ancora reso il conto entro i termini previsti.

In sede istruttoria, si è richiesto conoscere se sono stati nominati gli agenti contabili interni e se hanno reso il conto nei termini, come obbligatoriamente previsto dalle normative vigenti.

Nei seguenti termini la replica dell'amministrazione: *“Considerate le piccole dimensioni dell'Ente e le irrisorie riscossioni in contanti, per il Comune di Bovolenta l'agente contabile coincide con il responsabile del Servizio Finanziario (...)./ Si fa inoltre presente che tutto viene pagato dal cittadino con il bancomat, messo a disposizione dal Comune, o in conto tesoreria. Per quanto riguarda gli incassi delle carte d'identità e i proventi della pesa pubblica vengono versati i primi giorni del mese successivo. Infine, si fa presente che non è istituito il servizio di economato, tutti i pagamenti vengono eseguiti con ordinativi informatici”*.

La Sezione prende atto di quanto dichiarato nella risposta. Alla data del 7 luglio 2020, come verificato d'ufficio, non risultano ancora depositati i conti per il 2017 e 2018. In concreto, i conti sono stati depositati il 14 e 9 settembre 2020, come verificato d'ufficio e così di seguito declinati: 1) per i diritti sulla pesa pubblica, Pittarello Anna (Sindaco nonché rsf), depositati il 29 settembre per entrambi gli esercizi; 2) per i diritti sulle c.i. (carte d'identità), servizi demografici, Pittarello Anna (Sindaco nonché rsf), depositati il 29 settembre per entrambi gli esercizi; 3) per l'I.C.P. (imposta comunale pubblicità) e D.P.A. (diritti pubbliche affissioni) I.C.A. srl concessionario, depositati il 14 settembre 2020, per entrambi gli esercizi. Per quanto i medesimi conti siano stati successivamente depositati, *de plano*, ne consegue sia la tardività nella loro resa per entrambi gli esercizi sia la tardiva nomina degli agenti contabili interni, posto che l'adempimento, se sopravvenuto *medio tempore*, non può che essere stato effettuato da agenti contabili interni individuati con nomina tardiva o di fatto esercitanti tardivamente l'incarico rispetto a termini normativamente previsti.

3. Tardiva approvazione del rendiconto 2017

Il rendiconto 2017 è stato approvato dal Consiglio comunale il 30 maggio 2018 (con la deliberazione n. 22) in violazione del termine imperativo (Cons. Stato, sent. n. 4288/2020) del 30 aprile previsto all'art. 227, comma 2, del TUEL (Testo Unico degli Enti Locali). In sede istruttoria, si è chiesto fornire le motivazioni del ritardo e di attestare l'auto-applicazione della sanzione del divieto di assumere, a qualsiasi titolo ed in relazione alla tipologia di rapporto, in vigore della pretermissione, dal primo maggio 2018 al 29 maggio 2018, ai sensi del combinato disposto art. 9, comma 1-*quinquies* e *octies*, del D.L. n. 113/2016, convertito, con modificazioni, in legge n. 160/2016.

Nei seguenti termini la replica dell'amministrazione: *“La tardiva approvazione del rendiconto 2017 è stata causata dall'assenza di personale nell'ufficio Ragioneria. Si attesta l'auto applicazione della sanzione del divieto di assumere, a qualsiasi titolo e*

tipologia di rapporto, in vigore dell'illecito permanente, dal primo maggio 2018 al 29 maggio 2018, ai sensi del combinato disposto art. 9, comma 1-quinquies e octies, del decreto-legge n. 113/2016, convertito, con modificazioni, in legge n. 160/2016”.

La Sezione conferma il rilievo istruttorio, considerata la sua oggettività (nella specie, violazione del termine normativo per approvare il rendiconto 2017), e prende atto dell'attestazione comunale di auto-applicazione della sanzione comminata dal legislatore.

4. Tardiva trasmissione degli SDB (Schemi Di Bilancio) alla BDAP (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche) relativamente al rendiconto dell'esercizio 2017

Premesso che la trasmissione degli SDB alla BDAP assolve all'obbligo previsto dall'articolo 227, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) di trasmissione telematica alla Corte dei conti, si è verificato che tale circostanza è avvenuta il 04/07/2019, con 5 giorni di ritardo rispetto al termine finale perentorio di 30 giorni decorrenti dal termine di effettiva approvazione del rendiconto (avvenuta con deliberazione consiliare n. 22 del 30 maggio). Si chiede di attestare l'osservanza del divieto di assumere, quale sanzione comminata dal legislatore, ai sensi della normativa indicata al punto 3., dal 30 giugno e fino al 3 luglio 2018.

Nei seguenti termini la replica dell'amministrazione: *“Si attesta l'osservanza del divieto di assumere nel periodo dal 30 giugno e fino al 3 luglio 2018”.*

La Sezione conferma il rilievo e prende atto dell'attestazione comunale in ordine all'auto-applicazione della sanzione comminata dal legislatore nella fattispecie violativa.

5. Verifica degli equilibri di bilancio nel 2017

Il saldo di parte capitale dell'esercizio 2017 è negativo per euro -52.879,05 ed è negativo anche il saldo finale per euro -5.484,03 poiché il saldo positivo della parte corrente, pari ad euro 47.395,02, non è capiente rispetto alla passività della parte capitale. Il delineato contesto viene rappresentato nei seguenti termini esemplificativi: - euro 52.879,05 + euro 47.395,02 = - euro 5.484,03.

In sede istruttoria, si sono chiesti utili parametri di giudizio in ordine ai saldi sopra rappresentati.

Nei seguenti termini la replica dell'amministrazione: *“Per quanto riguarda il presente punto si rileva che la mancanza di personale dell'ufficio Ragioneria, non ha consentito una corretta gestione contabile delle spese in conto capitale, con l'applicazione dell'avanzo libero derivante dalla gestione 2016 che risultava pari ad € 208.810,76. Infatti, l'applicazione dell'avanzo di amministrazione avrebbe consentito un risultato positivo in termini di equilibrio parte capitale”.*

La Sezione conferma le criticità in oggetto considerate la loro inconfutabilità, attesi gli artt. 162, comma 6, e 227 e ss. del D. Lgs. 267/2000, rappresentando al contempo all'amministrazione il principio di traslazione dell'avanzo nella contabilità degli enti locali (art. 162, comma 6. D. Lgs. 267/2000).

6. Tardiva trasmissione del certificato sul pareggio 2017

Il certificato sul pareggio (certif2017) deve essere trasmesso, attraverso l'apposito portale, al Dipartimento della Ragioneria dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 31/03/2018, ai sensi della circolare n. 5 del Mef-Rgs. 10 febbraio 2016, n. 11079, *“concernente le nuove regole di finanza pubblica per il triennio 2016-2018 per gli enti territoriali (Legge 28 dicembre 2015, n. 208)”*. L'Organo di revisione dichiara, nel parere a pag. 13, che l'invio è stato effettuato il 30 aprile 2018, mentre dal portale citato risulta trasmesso in data 6 aprile 2018.

In sede istruttoria, si è richiesto l'atto rilasciato dal portale succitato relativo all'operazione di acquisizione del certificato trasmesso dal Comune nello stato di *“inviato e protocollato”* con la data *ivi* riportata, poiché è da questa formalità che si deve verificare il rispetto del termine perentorio suddetto. In caso di conferma del tardivo adempimento in parola, si è richiesto attestare l'ottemperanza al divieto di assumere per un anno a decorrere dalla data d'invio e protocollazione del certificato.

Il Comune ha così riscontrato le richieste della Sezione: *“Si attesta che la trasmissione del certificato sul pareggio in via definitiva è stata acquisita in data 30/04/2018 con protocollo MEF N. 75048 del 30/04/2018 (allegato 1). A seguito tardivo invio di suddetto certificato si attesta che è stato osservato il divieto di assunzioni per il periodo di 12 mesi a decorrere dalla data d'invio e protocollazione del certificato”*.

La Sezione prende atto della ricezione in calce alla risposta stessa comunale della prova dell'avvenuta tardiva trasmissione al Mef del certif2017. Il Comune attesta di non aver assunto alcuna unità di personale in vigenza della indebita pretermissione. Rimane l'oggettiva violazione del termine di trasmissione dell'atto di che trattasi.

7. Spesa del personale

In sede istruttoria, si sono richiesti aggiornamenti sulla controversia tra l'Amministrazione locale e i dipendenti ed *ex* dipendenti comunali relativa all'illegittima erogazione, negli esercizi passati, delle risorse decentrate per la produttività quale salario accessorio. In particolare, si è chiesto conoscere, in sintesi, quali siano i termini degli accordi raggiunti tra le parti e quante somme siano già state rimosse dal Comune nel rispetto delle somme maturate e dei termini stabiliti nel piano dei pagamenti e delle restituzioni concordato, evidenziando se vi sono degli insoluti alla data della risposta. In tale ipotesi, si è chiesto conoscere quali azioni siano state adottate dal Comune per il recupero di quanto dovuto e se sono state effettivamente e successivamente poi rimosse le somme così richieste.

L'Amministrazione comunale così contro deduceva in argomento: *“Fin dalle relazioni al rendiconto 2015 la Corte dei Conti aveva segnalato alcune irregolarità sulla gestione del fondo per le risorse decentrate, chiedendo chiarimenti su alcune mancate decurtazioni previste dalla normativa vigente. L'Amministrazione neo eletta ha provveduto da subito ad attivarsi per fare le opportune verifiche da cui è emersa un'importante irregolarità nella gestione delle risorse per la produttività, riferita alle annualità passate. In stretta collaborazione con i magistrati della Corte dei Conti, l'Amministrazione comunale ha ricalcolato tutti i fondi del decennio precedente, ha verificato gli importi erogati, ed ha provveduto ad accertare una somma importante erogata erroneamente ai dipendenti dell'ente. Si è quindi proceduto alla messa in mora del personale interessato da questa*

operazione, per bloccare i termini di prescrizione, avviando poi un percorso con le organizzazioni sindacali per concordare una modalità di recupero di quanto erogato in eccedenza, il tutto all'interno di un quadro di riferimento sempre avvallato dal magistrato di riferimento presso la Corte dei Conti di Venezia, costantemente aggiornata su tutta la procedura. Solo nei primi mesi del 2020 si è giunti alla fine di questa vicenda che si è conclusa con la sottoscrizione, con ciascun dipendente, di un accordo ex art. 2113 del Codice Civile e art. 411 del Codice di Procedura Civile, in sede protetta con le parti sindacali, definendo le modalità di restituzione di quanto effettivamente percepito da ciascuna controparte.

Gli accordi sono stati inviati a questa Corte in data 28/02/2020 con ns. prot. n. 2019, la parte rimanente è confluita in avanzo di amministrazione”.

La Sezione prende atto dei ragguagli del Comune in merito al raggiunto accordo in sede stragiudiziale tra le parti e il Comune con conseguente possibilità di ripetizione delle somme illegittimamente corrisposte al personale. In tal senso, la vertenza *de qua* è stata archiviata dalla competente Procura così come da comunicazione inviata al Comune: **“Procedimento istruttorio n. V2018/00109-GAR”./ Oggetto: danno erariale causato dalla differenza tra somme pagate ai dipendenti comunali e quanto sarebbe spettato loro nel periodo tra il 2010 e il 2014./ Comunicazione archiviazione fascicolo istruttorio./ Si comunica che l'istruttoria di cui all'oggetto, rubricata al n. V2018/00109, è stata archiviata dal magistrato istruttore in data 09/07/2020”.**

8. Debiti fuori bilancio nel 2017 e nel 2018

In entrambi gli esercizi l'Ente territoriale ha riconosciuto e finanziato, con la parte corrente del bilancio, debiti fuori bilancio, rispettivamente, nel 2017 per euro 4.228,19, ai sensi della lettera e) del comma 1, dell'art. 194, del TUEL (acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa) e nel 2018 per euro 10.500,00, ai sensi della lettera a) dell'art. 194, c. 1, del TUEL (sentenze esecutive).

In sede istruttoria, si è richiesto conoscere lo stato dei procedimenti intestati innanzi alla competente Procura regionale presso la Corte dei conti.

Nei seguenti termini la replica dell'amministrazione comunale. **“ANNO 2017. Il debito fuori bilancio si riferisce:**

Euro 469,85 quale costo eccedenza copie fotocopiatore a noleggio

Euro 2.256,71 quale costo per convezione per OIV

Euro 130,00 quale contributo IFEL

Euro 706,33 quale quota ANCI 2015

Euro 665,30 quale pagamento bollo automezzi comunali

ANNO 2018: sentenza n. 1073/18 - Tribunale di Venezia – Cavazzana Maria/Comune di Bovolenta e Presidenza del Consiglio dei Ministri e Commissario Delegato per gli eventi alluvionali del 2010 - causa n. 7562/13 riunita a causa n. 1434/15, non erogata la sentenza, siamo in attesa del successivo grado di giudizio”.

La Sezione accerta i predetti debiti fuori bilancio di modeste dimensioni, comunque finanziati con risorse correnti proprie del bilancio.

9. Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (ITP)

Gli ITP annuali 2017 e 2018 presentano valori positivi anziché uguali o inferiori a 0 e sono pari, rispettivamente, a 9,18 e 24,92. Ne deriva che il Comune paga i propri fornitori commerciali mediamente con un ritardo (quindi, dopo la scadenza del termine finale di adempimento pattiziamente convenuto o stabilito dalla normativa) di 9 giorni circa nel 2017 e di 25 giorni circa nel 2018.

In sede istruttoria, si è richiesto chiede conoscere l'ITP annuale 2019 e del primo trimestre del 2020.

Nei termini seguenti la replica dell'amministrazione comunale: *“I ritardi di pagamento relativi alle annualità 2017 e 2018 si possono ricondurre alla mancanza di personale nell'ufficio Ragioneria. L'indicatore è notevolmente migliorato nell'annualità successiva (2019) registrando un valore pari a -7,22, e nel primo trimestre 2020 registrando un valore pari a -23”*.

La Sezione conferma le criticità suddette, posti i valori positivi anziché negativi di entrambi gli ITP annuali.

10. Mancata costituzione del fondo per le perdite degli organismi pubblici partecipati

Con riferimento ai mancati accantonamenti a consuntivo per entrambi gli esercizi al fondo per le perdite delle partecipate pubbliche (art. 21 D. Lgs. 175/2016), in sede istruttoria, si è chiesto confermare espressamente la loro congruità e di riferire se è stato stanziato un fondo per tale finalità nel bilancio di previsione 2019/2021.

Si sottolinea, in particolare, l'esposizione debitoria, ammontante alla data della situazione contabile infrannuale del Consorzio Padova Sud (nel prosieguo, con l'acronimo: CPS) del 30 giugno 2019, ad euro 32.457.815, partecipato direttamente con la quota dello 1,2639%. Come noto, i bilanci d'esercizio 2016 e 2017 del CPS (entrambi approvati dall'assemblea ordinaria consortile del 10/08/2018, con l'assenza del rappresentante legale del Comune; cfr. verbali n. 6 e 7 delle deliberazioni assembleari del CPS) hanno registrato perdite pari, rispettivamente, ad € -23.530.775,00 ed € -1.268.822,00, con un patrimonio netto negativo di € -23.995.638,00 (al 31/12/2017).

In data 13/11/2019 l'assemblea ordinaria del CPS (cfr. verbale n. 7, con il voto favorevole del Sindaco quale del rappresentante legale *p.t.* del Comune) ha approvato il bilancio d'esercizio al 31/12/2018 da cui risultano i seguenti dati:

- dallo stato patrimoniale, passivo, il patrimonio netto (lettera A) è negativo per euro -25.333.218,00 (peggiora rispetto al 31/12/2017 in cui era di euro -23.995.638,00);
- dallo stato patrimoniale, passivo, i debiti (lettera D) a fine periodo ammontano ad euro 32.762.658,00;
- il conto economico evidenzia una perdita d'esercizio, ante e post imposte, di euro

-1.337.581,00 (le perdite al 31/12/2016 e 31/12/2017 erano rispettivamente, ante e post imposte, di euro -23.506.851,00 e -1.260.704,00 e di euro -23.530.775,00 e -1.268.822,00);

- le perdite portate a nuovo, quindi, ammontano ad euro -24.747.520,00 (peggiorano rispetto al 31/12/2017 in cui erano di euro -23.478.698,00).

Ciò esattamente premesso, rileva, però, la circostanza che tutte le passività del CPS, diventate effettive, con l'approvazione dei bilanci in data successiva all'approvazione del rendiconto comunale 2017, ma prima dell'approvazione del rendiconto comunale 2018, sono sorte in esercizi precedenti ed erano già evidenziate nel bilancio 2015 del CPS (pur chiuso, formalmente, con un modesto utile, pari ad euro 4.005,00). A tal proposito, si fa qui riferimento all'operazione di accollo e contestuale acquisizione di crediti, del 16/03/2015, per un valore di circa 9,7 milioni di euro, con la Padova T.r.e. s.r.l., ora fallita, e ai costi sospesi, altri 21 milioni circa di euro, nel bilancio 2015 del CPS.

In considerazione delle perdite registrate dal CPS negli esercizi 2016, 2017 e 2018 il Comune, per la sua quota, potrebbe essere esposto ad un onere finanziario esiziale qualora fosse deliberato dall'assemblea del CPS il ripiano delle perdite attraverso la ricapitalizzazione. L'ipotesi di ripianare le perdite del CPS ha assunto i caratteri della possibilità considerato il recente decreto collegiale, del Tribunale di Rovigo, del 24-27 giugno 2019, di rigetto del ricorso depositato dal CPS per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (contraddistinto con l'acronimo ARD) *ex art. 182 bis* della L.F. (Legge Fallimentare) per la somma di 31 milioni di euro circa, così da permettere la continuità aziendale del CPS.

A tal proposito, si è verificato d'ufficio la sottoscrizione, in data 12 marzo 2020, di un nuovo accordo di ristrutturazione dei debiti del CPS, *ex art. 182 bis* della legge fallimentare, iscritto nel registro delle imprese il 30 marzo 2020, in attesa dell'omologazione da parte del Tribunale competente, il cui esito non è prevedibile (in considerazione anche del precedente negativo su descritto).

Nei termini seguenti la replica dell'amministrazione comunale. *“In riferimento a tale punto si riferisce che per entrambe annualità per errore è stato inserito un unico importo nel fondo contenzioso e potenziali passività, ma per 100.000,00 euro deve intendersi quale fondo perdite partecipate. Lo stesso importo di 100.000,00 risulta essere accantonato nel risultato di amministrazione 2019. Inoltre si rende noto che nel bilancio di previsione 2019/2021 è stato previsto un accantonamento pari a 60.000,00”*.

A proposito della grave crisi finanziaria della partecipata diretta CPS, si evidenzia la sopravvenuta (rispetto all'interlocuzione istruttoria) omologazione, da parte del Tribunale di Rovigo, dell'accordo di ristrutturazione dei debiti della partecipata diretta di cui trattasi, avvenuta con il decreto collegiale R.G. n. 1/2020 del 18/6 – 3/7/2020.

La Sezione prende atto dell'accantonamento operato al fondo *de quo* motivo per cui la criticità può ritenersi superata.

11. Bilanci di previsione 2017/2019 e 2018/2020

Si rileva, in entrambi i bilanci di previsione, la mancata compilazione degli SDB in BDAP

relativamente al foglio 8 del file excel attinente al “prospetto vincoli di finanza” (pareggio).

Infine, si constata la tardiva trasmissione degli SDB in BDAP (avvenuta il 22/05/2018, prot. n. 107969, prima e unica versione, con esito positivo, nello stato approvata dal Consiglio comunale) relativamente al bilancio di previsione 2018/2020 poiché avvenuta dopo 30 giorni dall’approvazione del bilancio stesso (ai sensi della deliberazione consiliare n. 6 del 26/03/2018).

Conseguentemente, in sede istruttoria, si è richiesto attestare l’osservanza del divieto di assumere, quale sanzione comminata dal legislatore, ai sensi della normativa indicata al punto 3., dal 26 aprile 2018 al 21 maggio 2018.

Nei termini seguenti la replica dell’amministrazione comunale: “*Per quanto riguarda la mancata compilazione in BDAP del prospetto vincoli di finanza, si comunica che per l’anno 2018 è stato ritrasmesso il file XBRL corretto. Per l’anno 2017 il prospetto non viene acquisito dal sistema Bdap secondo quanto definito dalla Commissione ARCONET del 23/11/2016 che recita quanto segue: “...La Commissione prende atto dell’impossibilità ad aggiornare le tassonomie definite per l’invio dei bilanci di previsione 2017 alla BDAP ai sensi del DM 12 maggio 2016 senza mettere a rischio la trasmissione dei bilanci alla BDAP nel rispetto delle scadenze previste. Pertanto, i bilanci di previsione 2017 cui è allegato il prospetto di verifica degli obiettivi aggiornato dalla Commissione nel corso della riunione del 23 novembre 2016, sono trasmessi alla BDAP utilizzando le tassonomie definite alla fine del mese di agosto 2016, senza compilare tale allegato, fermo restando l’obbligo di approvare il bilancio di previsione 2017-2019 comprensivo del prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica.....”.*

Il prospetto è stato correttamente approvato con delibera relativa al bilancio di previsione 2017/2019. Si Allega alla presente il prospetto approvato (Allegato 2).

In merito alla tardiva trasmissione in BDAP si attesta che è stato rispettato il divieto di assunzione nel periodo dal 26 aprile 2018 al 21 maggio 2018”.

La Sezione conferma l’assenza dei saldi suddetti in BDAP, pur non qualificandola come criticità poiché il Comune ha inviato il certificato preventivo 2017 in Finanza Locale n. 8 – bis – prospetto verifica – rispetto dei vincoli di finanza pubblica in cui si legge che “*L’ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto*” (nel caso l’ente è in equilibrio visto il valore di euro 59.580,00 nel 2017).

P.Q.M.

la Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, nel concludere l’esame sulla documentazione inerente ai rendiconti per gli esercizi 2017 e 2018 e ai bilanci di previsione 2017/2019 e 2018/2020 del Comune di Bovolenta (PD), definitivamente pronunciando,

ACCERTA

1. l'inadempimento dell'obbligo di rendere il conto della loro gestione da parte degli agenti contabili interni per entrambi gli esercizi come verificato d'ufficio alla data 7 luglio 2020 attraverso l'accesso al portale Giudico;
2. la tardiva approvazione del rendiconto 2017 (con d.c.c. n. 22 del 30/5/2018);
3. la tardiva trasmissione degli schemi di bilancio consuntivo esercizio 2017 alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche;
4. l'equilibrio della parte capitale ed equilibrio finale del bilancio consuntivo 2017 con saldi negativi, pari, rispettivamente, ad euro -52.879,05 ed euro -5.484,03;
5. la tardiva trasmissione del certificato sul pareggio 2017 avvenuta il 30/4/2018;
6. la presenza di indicatori annuali di tempestività dei pagamenti (ITP) positivi in entrambi gli esercizi con valori pari, rispettivamente, a 9,18 e 24,92;
7. la tardiva trasmissione degli schemi di bilancio di previsione 2018/2020 alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, avvenuta il 22 maggio 2018.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013.

Dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Bovolenta (PD), per gli adempimenti di cui all'art. 239 del TUEL.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 14 ottobre 2020.

Il Magistrato Relatore

Il Presidente

F.to digitalmente Giovanni Dalla Pria

F.to digitalmente Salvatore Pilato

Depositata in Segreteria il 13 novembre 2020

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

f.to digitalmente Dott.ssa Letizia Rossini